

NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2013

DETRAZIONE IRPEF FIGLI

La più rilevante novità contenuta nella legge di stabilità in materia di Irpef riguarda l'aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.

L'aumento delle detrazioni per i figli è disposto dalla modifica apportata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c del Tuir.

Dal 2013, per i figli a carico, si ha perciò diritto ad una detrazione dall'imposta lorda, pari a 950 euro per ciascun figlio, che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. E' inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Con l'applicazione del complicato rapporto previsto dalla legge, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad azzerarsi in presenza di redditi elevati.

Si ricorda che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

IVA – ALIQUOTA 22%

Dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva ordinaria salirà dal 21 al 22%, mentre resterà invariata quella del 10 per cento. A prevederlo è la legge di stabilità 2013 che ha evitato l'aumento di due punti percentuali delle aliquote Iva del 10 e del 21%, previsto per il secondo semestre 2013 dalla manovra correttiva 2011 (DI 98/2011).

E' stata eliminata anche la norma che prevedeva, a regime dal 1° gennaio 2014, che le aliquote Iva sarebbero state rispettivamente dell'11 e del 22 per cento.

Con le modifiche approvate nella legge di stabilità 2013, quindi, aumenterà solo l'aliquota ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° luglio 2013.

DEDUCIBILITA' COSTI AUTOVETTURE

La legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture delle imprese e dei professionisti portandola al 20%.

E' da segnalare che la Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) aveva già ridotto la percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture dal 40% al 27,50%.

Per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione rimane confermata la deducibilità all'80%.

Non subiscono inoltre variazioni (né per effetto della legge Fornero né per effetto della legge di stabilità), le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 164 del Tuir.

Così, anche per il 2013 non si terrà conto della parte del costo di acquisizione che eccede i 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, i 4.131,66 euro per i motocicli e i 2.065,83 euro per i ciclomotori. Nel caso di acquisto in leasing, il medesimo limite trova identica applicazione, poiché non si considera l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di questi veicoli che eccede i limiti indicati.

Se la vettura è relativa a un agente di commercio, oppure a un promotore finanziario o a un agente di assicurazioni il limite di rilevanza del costo di acquisto è elevato a 25.822,84 euro.

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI

L'articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 riapre i termini della rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

Come nelle precedenti rivalutazioni rimangono invariate le aliquote dell'imposta sostitutiva previste nella misura del 4% per i terreni (agricoli ed edificabili) e per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

I beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2013, mentre l'asseverazione della perizia nonché il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata devono essere effettuati entro il 1° luglio 2013. L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali.

FATTURE PER OPERAZIONI CON L'ESTERO

Con effetto 01.01.2013, entrano in vigore alcune novità fiscali in tema di fatturazione con l'estero.

Le novità erano contenute nel D.L. n. 216/2012, poi sono state trasfuse nella Legge n. 228/2012 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012.

In particolare la novità più importante riguarda i termini di fatturazione.

A partire dal 01.01.2013 la fattura per i servizi intracomunitari ed extracomunitari deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di ultimazione della prestazione.

La fattura deve quindi essere emessa a prescindere dall'incasso del corrispettivo.

A questa novità si abbinano due obblighi formali specifici che comportano l'inclusione nella fattura emessa di una dizione specifica.

Se l'operatore nazionale emette una fattura per una cessione di beni o una prestazione di servizi non territoriale nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato Ue, l'operatore dovrà indicare in fattura la dicitura «inversione contabile» a testimonianza che l'Iva non è dovuta in Italia, ma nello Stato del committente/cessionario.

Diversamente, se il soggetto passivo nazionale emetterà una fattura non territoriale per operazioni che si considerano effettuate fuori dalla Ue dovrà inserire in fattura, a prescindere dallo status del cessionario/committente la dicitura «operazione non soggetta».

INARCASSA

A seguito della riforma previdenziale varata da Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2013, nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si deve applicare il 4% del contributo integrativo.

Nella dichiarazione dei redditi annuale a Inarcassa si potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

Viene quindi eliminata l'esenzione dell'addebito del contributo integrativo nei rapporti di collaborazione tra professionisti e tra professionisti e società/associazioni di professionisti.

RIMBORSO IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto, con decorrenza dal 2012 (Unico 2013), la deducibilità analitica dall'imponibile Irpef o Ires dell'imposta regionale pagata dai contribuenti a seguito della irrilevanza per l'Irap del costo del personale dipendente e assimilato.

Il D.L. n. 16/2012 ha esteso questa deduzione agli esercizi precedenti, consentendo ai contribuenti l'invio di apposite istanze di rimborso delle maggiori imposte versate a seguito del previgente regime.

Con il provvedimento del 17 dicembre 2012, l'Agenzia ha approvato il modello da utilizzare e dettato tempi e modalità delle richieste.

Il rimborso spetta per i versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del D.L. n. 201/2011).

Considerando che per il rimborso dei pagamenti in acconto rileva la data del relativo saldo, le istanze potranno riguardare i versamenti riferiti agli anni 2007 (acconti di giugno e novembre 2007, che si considerano eseguiti alla data del saldo, e saldo di giugno 2008) e seguenti.

L'Irap deducibile, che genera un minor imponibile Ires o Irpef e dunque l'imposta chiesta a rimborso, si quantifica senza considerare quanto già dedotto al 10% in tutti i casi in cui il contribuente abbia a suo tempo sostenuto anche interessi passivi (irrilevanti per il tributo regionale, al pari delle spese per il personale).

In queste situazioni, cioè, la nuova deduzione analitica si aggiunge a quella forfetaria.

Il provvedimento del 17 dicembre prevede che le domande possano essere inviate, esclusivamente con modalità telematica, a partire dalle ore 12 di un determinato giorno che, per il Piemonte, è stato individuato nell'8 febbraio 2013 per le persone fisiche e nel 18 febbraio 2013 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' da tenere presente che il rimborso potenziale causato dalla deducibilità Irap del costo del lavoro può essere stimato tra lo 0,7% e lo 0,75% del costo del personale (per i soggetti Ires).

Bisogna quindi considerare con attenzione se tale beneficio è tale da compensare i costi diretti e indiretti connessi con la predisposizione dell'istanza, alla luce della notevole complessità dei conteggi.

IRAP – DEDUZIONI

La legge di stabilità ha incrementato, con effetto 01.01.2014, la deduzione sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e la deduzione forfetaria prevista per i soggetti di minori dimensioni.

Sul primo aspetto è ammesso in deduzione dall'imponibile un importo pari a 7.500 euro (in precedenza 4.600), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, aumentato a 13.500 euro (in precedenza 10.600) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Sul secondo aspetto viene incrementata la deduzione forfetaria, spettante a tutti i contribuenti (di piccole dimensioni) con esclusione delle amministrazioni pubbliche, secondo queste misure:

- 8.000 euro (in precedenza 7.350) se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro (in precedenza 5.500) se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro (in precedenza 3.700) se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro (in precedenza 1.850) se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

Per le società di persone, le ditte individuali e i professionisti, le deduzioni indicate in precedenza sono incrementate, rispettivamente, di 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro.

E' da sottolineare che le disposizioni sopra modificate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; questo significa che i contribuenti dovranno compilare ancora due dichiarazioni con le vecchie misure (periodo 2012 e periodo 2013) prima di poter fruire delle riduzioni.

FATTURE – INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A partire dal 1° gennaio 2013 in base al nuovo testo dell'art. 21, comma 2, lett. f), del DPR n. 633/72, diventa obbligatorio indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente oppure il codice fiscale laddove quest'ultimo non agisca nell'esercizio di impresa o arte e professione (ad esempio, soggetto privato).

Il nuovo obbligo di fatto avalla il comportamento tenuto dalla maggior parte dei contribuenti in precedenza alla modifica normativa, dato che numerosi adempimenti già richiedevano in passato l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente (elenchi clienti e fornitori, spesometro, etc...).

IVIE – IVAFE (IMPOSTE SULLE ATTIVITA' ESTERE)

La legge di stabilità per il 2013 sposta l'istituzione dell'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) e dell'Ivafe (imposta sulle attività finanziarie all'estero) dal 2011 al 2012 al fine di evitare censure di incostituzionalità a causa della presunta previgente retroattività, e sancisce che quanto è stato finora corrisposto dai contribuenti si intende in acconto dell'imposta del 2012.

Si ricorda che l'Ivie si applica sugli immobili situati all'estero e detenuti da persone fisiche residenti in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed è dovuta nella misura del 0,76% del valore dell'immobile.

L'imposta è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011 ("Salva Italia").

Dall'Ivie, fino a concorrenza del suo ammontare, si può dedurre un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

L'Ivafe (istituita dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201/2011) è invece un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia che si applica nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013, da calcolare sul valore delle attività finanziarie.

Per le attività finanziarie costituite da conti correnti bancari l'Ivafe non si applica però in misura proporzionale, ma nella misura fissa di 34,20 euro.

Non si applicherà più quindi la norma originaria (prevista dal decreto legge "Salva Italia") che prevedeva diverse tassazioni dei conti correnti bancari nel caso fossero detenuti in un paese appartenente o meno allo spazio economico europeo (Unione Europea più Norvegia e Islanda).

PEC – DITTE INDIVIDUALI

L'articolo 5 del D.L. n. 179/2012 "Sviluppo bis" introduce l'obbligo generalizzato della Pec (posta elettronica certificata) a livello d'impresa, ampliando il perimetro soggettivo tracciato dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008, in precedenza limitato a professionisti e imprese costituite in forma societaria.

Entro quindi il prossimo 30 giugno 2013 diventa obbligatorio per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

AUTOFFICINA – MECCATRONICA

La legge n. 224/2012, operativa dal 5 gennaio 2013, unifica le attività di meccanica e di motoristica con quelle di elettrauto, creando la nuova attività di “meccatronica”.

Nulla cambia per gli esercizi già abilitati, sia per la meccanica – motoristica sia per l’elettrauto, perché questi sono qualificati “di diritto” per la meccatronica.

Nessuna formalità dovrebbe essere imposta a queste aziende dal registro imprese o dall’albo artigiani in quanto questi uffici dovrebbero aggiornare l’iscrizione automaticamente.

Invece le officine abilitate o per la meccanica o per l’elettrauto possono proseguire l’attuale attività fino al 5 gennaio 2018.

Entro questa data gli attuali responsabili tecnici qualificati per una delle due attività devono frequentare un corso previsto dalla Regione per acquisire la competenza mancante, salvo che nel quinquennio non lavorino in un’officina ove si esercita la specializzazione che deve essere acquisita.

Un’agevolazione viene riservata ai responsabili tecnici “anziani”; nel caso abbiano già compiuto 55 anni al 5 gennaio 2013 possono proseguire l’attività di meccanico o di elettrauto fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

TRANSAZIONI COMMERCIALI – TERMINI DI PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI

Con il decreto legislativo n. 192/2012, in vigore dal 1° gennaio, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo n. 231/2002, con l’intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione.

La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra imprese private che tra queste e un soggetto pubblico.

In linea generale i tempi di pagamento massimi standard stabiliti per tutti dalle nuove norme sono: 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità

della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato.

I termini superiori a 60 giorni devono, però, essere pattuiti espressamente (la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto) e non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore in ragione della natura o dell'oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso, i maggiori termini non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.

I termini ordinari sono raddoppiati a 60 giorni in due casi particolari:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 333/2003;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Viene fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, le conseguenze negative del ritardo previste dalla disciplina in esame (interessi e risarcimento) sono da riferirsi esclusivamente agli importi scaduti.

Decorsi i termini, in assenza del pagamento scatta l'applicazione degli interessi moratori sull'importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Gli interessi legali di mora previsti sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale tasso di riferimento, per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il tasso di riferimento BCE è maggiorato di 8 punti percentuali (per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).

Gli interessi di mora in esame sono calcolati su base giornaliera, in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

IVA PER CASSA (CASH ACCOUNTING)

A partire dal 1° dicembre 2012 i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di euro possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa (cd. "cash accounting").

L'opzione, che riguarda le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (operazioni B2B business to business) comporta che l'Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; dal momento in cui l'Iva diviene esigibile, la relativa Iva a debito deve essere considerata nella liquidazione mensile o trimestrale del contribuente.

Per gli stessi contribuenti, che applicano l'Iva per cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

E' da considerare che le disposizioni del regime Iva per cassa non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'Iva e a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'Iva mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

E' bene sottolineare che l'Iva per cassa è in ogni caso esclusa per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti di privati (operazioni B2C business to consumer).

Il nuovo regime "cash accounting" sostituisce il precedente regime Iva per cassa previsto dall'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 che è pertanto abrogato.

IMU

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, a partire dal 2013 l'Imu sarà interamente attribuita ai comuni.

Viene pertanto soppressa la quota di imposta erariale che gravava sulla generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali.

Al suo posto, troverà applicazione la riserva allo Stato del gettito Imu relativo ai fabbricati di categoria catastale D, da conteggiarsi all'aliquota standard dello 0,76%.